

**CIRCOLARE N° 24 DEL 03/10/2022**

Alla rispettabile clientela – alla c.a. della Direzione

Gentili Clienti,

Riteniamo utile fornire una sintesi di alcune novità che potrebbe essere di Vostro interesse:

NUOVA INDENNITA' UNA TANTUM EURO 150	
<p>Gli articoli 18, 19 e 20 D.L. 23.09.2022, n. 144 introducono una nuova ed ulteriore indennità una tantum a favore dei lavoratori dipendenti (esclusi i lavoratori domestici), dei pensionati e di altre categorie di contribuenti, in aggiunta a quella già prevista dal Decreto Aiuti-bis.</p> <p>Nel nuovo decreto sono ridotti l'importo dell'indennità ed il reddito massimo di riferimento.</p> <p>Insieme alla competenza del mese di novembre 2022, il lavoratore riceverà una somma a titolo di indennità una tantum di importo pari a 150 euro a condizione che:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• la retribuzione imponibile nella competenza del mese di novembre 2022 non superi l'importo di € 1.538,00;</li><li>• il lavoratore dichiarerà di non percepire la prestazione ad altro titolo.</li></ul> <p>L'indennità di 150 euro è riconosciuta anche nei casi in cui il lavoratore abbia eventi con copertura di contribuzione figurativa integrale.</p> <p>L'art. 19 disciplina l'erogazione dell'indennità di 150 euro ai titolari di pensione a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione, con decorrenza entro il 1.10.2022, e di reddito personale assoggettabile a Irpef, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali, non superiore per l'anno 2021 a € 20.000,00.</p> <p>L'indennità è corrisposta direttamente dall'Inps, eccetto per i casi in cui i suddetti trattamenti non siano gestiti dallo stesso Istituto. In tal caso, sarà l'Ente previdenziale interessato ad erogare l'indennità una tantum che sarà successivamente rimborsato dall'Inps.</p> <p>Nel calcolo del reddito imponibile non rientrano i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, il reddito della casa di abitazione e le competenze arretrate soggette a tassazione separata.</p> <p>L'art. 20, infine, aumenta di 150 euro l'indennità spettante a lavoratori autonomi e professionisti, a condizione che, nel periodo d'imposta 2021, gli aventi diritto abbiano percepito un reddito complessivo non superiore a € 20.000,00.</p>	<p>D.L. 23.09.2022 n. 144 art. 18-19-20</p> <p>Art. 18 lavoratori dipendenti</p> <p>Art. 19 pensionati</p> <p>Art. 20 lavoratori autonomi</p>

<p>La circolare Inps 26.09.2022, n. 103 ha chiarito che, in presenza del requisito reddituale, l'indennità una tantum è riconosciuta ai lavoratori interessati nella misura di 350 euro, anziché nella misura di 200 euro. L'indennità una tantum rimane ferma a 200 euro per i lavoratori che nell'anno di imposta 2021 hanno percepito un reddito non superiore a 35.000 euro, ma superiore a 20.000 euro.</p> <p>I beneficiari dell'una tantum sono:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• i lavoratori iscritti alla gestione speciale dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani e a quella degli esercenti attività commerciali, compresi i coadiuvanti;</li><li>• i lavoratori iscritti alla gestione speciale per i coltivatori diretti e per i coloni e mezzadri, compresi gli imprenditori agricoli professionali iscritti alla stessa gestione;</li><li>• i pescatori autonomi;</li><li>• i liberi professionisti iscritti alla Gestione Separata Inps compresi i partecipanti agli studi associati o società semplici.</li></ul> <p>Al fine di ottenere l'indennità occorre presentare domanda all'Inps entro il 30.11.2022: il valore reddituale da considerare è quello del reddito complessivo, come rilevato nel modello Redditi PF 2022, dato dalla sommatoria di redditi contenuta nel quadro RN, rigo RN1 colonna 1, al netto dei contributi previdenziali obbligatori e del reddito fondiario dell'abitazione principale (rigo RN2).</p> <p>Si sottolinea che l'indennità una tantum non costituisce reddito ai fini fiscali, né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali e assistenziali, ma non dà titolo all'accredito di contribuzione figurativa.</p>	
---	--

Il presente elaborato è un documento informativo di sintesi e non un parere professionale.

Studio Pagani